

Regolamento sulla rateazione di crediti dell'Amministrazione comunale

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della rateazione dei debiti di natura tributaria , extratributaria e di sanzioni amministrative ;

Art. 2 - Organi, domande e garanzie

1. La domanda di rateazione può essere presentata solo per importi superiori a 300 euro. La stessa, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, va presentata all'ufficio che tratta la pratica entro il termine massimo previsto per il pagamento e/o dal sollecito. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere l'importo dovuto in unica soluzione ed indicare i relativi motivi, allegando eventuale idonea documentazione.
2. L'ufficio, una volta ricevuta la domanda, se lo ritiene potrà richiedere ulteriore documentazione da prodursi a giustificazione della stessa e verifica se la mancata concessione del beneficio della rateazione possa compromettere obiettivamente la possibilità di realizzo del credito, con conseguente danno per l'amministrazione comunale.
3. I responsabili del servizio interessato, determinano in quante rate dilazionare la restituzione del debito e l'ammontare delle stesse sulla base di proprie autonome valutazioni.
4. L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi maturati sul capitale, calcolati nella misura del tasso legale vigente. Le singole rate mensili scadono l'ultimo giorno del mese.
5. La rateazione può avere una durata massima fino a 12 mesi per importi da € 301 a 1.499, fino a 36 mesi per importi da € 1.500,00 a 5.000,00, fino a 60 mesi per importi superiori a € 5.000,00;
6. Fino ad evasione dell'istanza di rateazione la riscossione è sospesa, salvi gli interessi legali maturati dalla data di scadenza del pagamento

Art. 3 - Sospensione e dilazione del pagamento

1. Su richiesta del debitore può essere concessa la sospensione del pagamento delle rate per un massimo di 3 mesi.
2. L'agevolazione è revocata qualora vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvenga fondato pericolo per il recupero del credito.

Art. 4 - Sanzioni

1. Il mancato pagamento di una rata, comporta la decadenza dal beneficio e l'immediata e la messa a ruolo del residuo debito.
2. Nel caso di cui al primo comma gli interessi di mora sul debito residuo sono calcolati a partire dalla data di insorgenza del debito stesso nella misura del doppio del tasso legale di interesse.

DOMANDA DI RATEAZIONE DEBITO

AL COMUNE DI MERLARA – UFFICIO _____

l sottoscritt_ _____ nat_ a _____
il _____ residente in _____
via _____ Cap _____
codice fiscale _____

- CHIEDE LA MASSIMA RATEAZIONE
oppure
- CHIEDE LA RATEAZIONE IN NUMERO _____ RATE

della cartella/avviso/debito _____
importo _____

Il provvedimento viene richiesto in quanto:

Allegati:

Merlara _____

Firma _____